



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 114 DEL 24/06/2015)

OGGETTO: *Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del C.d.S. ai sensi dell'art. 142 e 208 C.d.S. - Anno 2015.*

L'anno **2015** il giorno **24** del mese di **Giugno** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **17.00**, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Guido Tendas	Sindaco	Si
Giuseppina Uda	Vice-Sindaco	Si
Emilio Naitza	Assessore	Si
Maria Obinu	Assessore	Si
Efisio Sanna	Assessore	Si
Filippo Uras	Assessore	No

Presenti 5

Assenti 1

Con la partecipazione del Vice Segretario Maria Rimedia Chergia

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Traffico.

Premesso che in relazione all'entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, "armonizzazione contabile degli enti territoriali" che rappresenta il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, *risultano variare le modalità di calcolo per l'accertamento dei proventi al Codice della Strada.*

Visto, in particolare, il paragrafo 3.3 e l'Appendice tecnica, esempio n. 4 "accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada".

Considerato, quindi che l'accertamento delle sanzioni amministrative al C.d.S., ai sensi delle disposizioni su indicate, avviene:

- a)** Alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione.
- b)** Per le sanzioni non rimosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento.
- c)** Per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Che qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

Che la revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Che la stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non rimosse rispetto alle somme notificate.

Preso atto che l'art. 208 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30/4/92 n. 285, modificato dall'art. 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (comma 4), definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada, prevedendo che una quota vincolata, pari al 50% degli introiti, venga destinata alle seguenti finalità:

- a)** In misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente.
- b)** In misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso



l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12.

- c) Ad altre attività connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36 del C.d.S. (Piani Urbani del Traffico), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del C.d.S. (ovvero di Polizia Provinciale o Municipale), alle misure di cui al comma 5-bis dell'art. 208 del C.d.S. e a interventi in favore della mobilità ciclistica.

Che lo stesso art. 208, comma 5, prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità.

Visto l'art. 393 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495, il quale stabilisce testualmente: "gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice.

Preso atto che la nuova istituzione di particolari destinazioni dei proventi da sanzioni per eccesso di velocità misurata con appositi strumenti omologati, ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. come sancito dal comma 12-bis modificato con la legge 26 aprile 2012, n. 44 (legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 1), prevede l'attribuzione del 50% di detti proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, mentre il residuo 50% di detti particolari proventi a cui appartiene l'organo accertatore, ai sensi del comma 12-ter dell'art. 142, dovrà essere obbligatoriamente vincolato in bilancio per la "realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno".

Considerato che:

- l'art. 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120, ha rimandato ad apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, l'approvazione del modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del C.d.S. e la definizione dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma; il medesimo decreto è chiamato a definire le modalità di collocazione e suo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità;
- l'art. 25, comma 3, della stessa legge 29/2010 ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del C.d.S. si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al sopra citato comma 2;



- l'art. 4-ter, comma 16, del D. L 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, ha stabilito che, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 25 della Legge 120/2010, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del C.d.S.;
- ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del C.d.S., ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis dell'art. 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione ovvero che utilizzi proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 dall'art. 142, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienza.

Considerato inoltre di determinare per l'anno 2015 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali specificate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Che, al fine di consentire una corretta stima del rapporto verbalizzato/incassato, relativo alle somme derivanti dalle violazioni amministrative accertate da applicare alla Previsione 2015, nella tabella che segue vengono riportati gli importi di interesse: (dati extra contabili dal software "Concilia" di gestione della sanzioni amministrative):

	Incassi (somme riscosse)	Accertamenti	Non riscosso	% Riscosso	% non riscosso
2010	€ 794.423,82	€ 1.357.521,12	€ 563.097,30	58,52	41,48
2011	€ 788.047,00	€ 1.278.372,69	€ 490.325,69	61,64	38,36
2012	€ 561.458,99	€ 870.933,19	€ 309.474,20	64,47	35,53
2013	€ 460.026,46	€ 692.253,61	€ 232.227,15	66,45	33,55
2014	€ 262.313,22	€ 457.241,75	€ 194.928,53	57,37	42,63
MEDIA	€ 477.711,58	€ 776.053,73	€ 298.342,15	61,56	38,44

Che per la previsione delle entrate (accertamenti) relative alla riscossione di sanzioni amministrative al Codice della Strada (capitolo 1100), per l'anno 2015, si fa riferimento all'entità degli accertamenti effettuati nel 2014, in quanto si prevede invariato il numero del personale destinato al servizio operativo su strada.

Che, in ragione di quanto sopra esposto, pare ragionevole, per l'anno 2015, un incasso di €.281.478,02, stante un importo (accertamenti) di sanzioni amministrative pari ad €. 457.241.75, nella misura percentuale del 61,56%, media riscosso dell'ultimo quinquennio, media semplice (D. lgs. 118/2011, esempio 5, punto 2, lett. A):



totale accertamenti 2015	% media somme riscosse	somme riscosse
€ 457.241,75	61,56	€ 281.478,02

Che su tale somma deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada, ovvero, 50% di €. 281.478,02, uguale ad € 140.739,01 (si arrotonda ad €.140.000,00).

Richiamata la nota prot. interno n. 68701 del 25.11.2014 con al quale il Dirigente del Settore Vigilanza – Trasporti – Viabilità, comunica al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse che per l'anno 2015 prevede nelle entrate accertamenti pari alle somme suindicate, in relazione alla riscossione di sanzioni pecuniarie che saranno elevate dal personale di Polizia Locale a seguito di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Vista la delibera n. 104/2010/REG, approvata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Toscana, avente ad oggetto l'approvazione delle "linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada e le loro specifiche finalità" in ossequio a quanto stabilito dall'art. 208 del C.d.S. e dalle recenti novità introdotte dalla Legge del 27.07.2010.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità, Dott. Rinaldo Dettori e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

- 1)** Di approvare l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada, relativamente all'anno 2015, in attuazione al disposto dell'art. 208 del Codice della Strada (D. Lgs 30/4/92 n. 285) e successive modificazioni e integrazioni.
- 2)** Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse dell'esecuzione della presente deliberazione, affinché il riparto di cui alla presente trovi puntuale adempimento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

IGNAZIO SEBIS

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Guido Tendas

IL Vice Segretario
Maria Rimedia Chergia

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 26/06/2015 al 11/07/2015,

Dalla Residenza Municipale, li 26/06/2015

IL Vice Segretario
Maria Grazia Zoccheddu

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato
